

Seminario sulla prevenzione e la tutela dalle molestie nei luoghi di lavoro

Verso una cultura della parità: Codice di condotta INGV e strumenti giuridici per la tutela delle vittime di molestie sul luogo del lavoro

Avvocata Barbara Felici Ass. Differenza Donna







Indice:

- · Genere come fattore di rischio;
- Molestie sul lavoro: una questione di genere una questione di tutti;
- •Definizioni;
- Le molestie sessuali nella giurisprudenza; Casi;
- •Il contributo della Contrattazione Collettiva;
- Conclusioni.





GENERE COME FATTORE DI RISCHIO

Dagli anni '80 gli organismi comunitari hanno svolto un ruolo di promozione e di impulso per i legislatori nazionali, assegnando al tema delle molestie sessuali una centralità all'interno della promozione della parità fra i sessi del mondo del lavoro.





FINALMENTE UNA DEFINIZIONE!

Il D.lgs. 145/2005, in attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, ci fornisce alcune definizioni di "MOLESTIA" A cui seguiranno altre...





FINALMENTE UNA DEFINIZIONE!

Molestia:

"Comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile degradante, umiliante e offensivo"





FINALMENTE UNA DEFINIZIONE!

Molestia sessuale:

"Comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo"



Molestie fisiche:

- Toccamenti non giustificati
- Buffetti
- •Carezze
- •Pizzicotti
- •Pacche
- Strofinamenti contro il corpo della dipendente o collega
- Finti inciampamenti"mano morta"
- •... fino agli atti violenti o di vera e propria costrizione a subire violenza





Molestie verbali:

- •Proposte sessuali non desiderate
- •Deliberate pressioni per costringere ad atti sessuali
- •Inviti indesiderati per incontri al di fuori del posto di lavoro
- Apprezzamenti personali o osceni frasi a doppio senso
- ·Allusioni o osservazioni grevi
- ·Commenti deliberati sulla vita sessuale





Molestie non verbali:

- Mostrare foto o figure
- •Oggetti o scritti pornografici o di contenuto a significato sessuale
- Dare occhiate o assumere espressioni lascive
- •Emettere fischi nel compiere gesti di significato sessuale





La molestia sessuale non è un rapporto socio-affettivo su base reciproca e consensuale

Percezione del molestato

Intenzionalità del molestatore

Non è una relazione conflittuale





Effetti provocati dalle molestie sessuali Manifestazioni emotive

- •Facilità al pianto
- •Tensione, ansia, depressione
- •Instabilità/Insofferenza
- Vissuti di impotenza
- •Insicurezza, caduta motivazionale, disinteresse





Effetti provocati dalle molestie sessuali Disfunzioni cognitive

- ·Scarsa concentrazione difficoltà di concentrazione
- ·Difficoltà di apprendere cose nuove
- ·Facilità a dimenticare
- ·Senso di confusione
- •Incertezza decisionale





Effetti provocati dalle molestie sessuali Manifestazioni fisiologiche

- ·Disturbi del sonno e del ritmo cardiaco
- Dispnea
- •Cefalea
- •Tic nervosi
- Disturbo d'ansia





Effetti provocati dalle molestie sessuali Manifestazioni fisiologiche

DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS







CICLO DELLA MOLESTIA

1) AGGRESSIONE

2) FALSE RIAPPACIFICAZIONI

3)NUOVI EPISODI

4) NEGAZIONE - GIUSTIFICAZIONE MINIMIZZAZIONE

5) CONFUSIONE - VULNERABILITA'

6) SENSO DI COLPA - ISOLAMENTO





L'EMERSIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE MOLESTIE SESSUALI

Il nostro ordinamento prevede:

TUTELA CIVILISTICA: il diritto del soggetto vittima di discriminazioni o di molestie al risarcimento del danno anche non patrimoniale Responsabilità del datore di lavoro artt. 2059 e 2087 codice civile DANNO DA MOLESTIE: DANNO AUTONOMO - DANNO ESISTENZIALE - DANNO EVENTO





L'EMERSIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE MOLESTIE SESSUALI

TUTELA PENALISTICA: il nostro ordinamento non prevede una fattispecie autonoma

Rinvio agli artt.:

609 bis c.p. "chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso d'autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni"







L'EMERSIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE MOLESTIE SESSUALI

323 c.p.: "violenza privata";
594 c.p.: "ingiuria"
595 c.p. "diffamazione"
605 c.p.: "sequestro di persona"
605 c.p.: "abuso d'ufficio"
610 c.p.: "violenza privata"
612 c.p.: "malactica disturba all'

660 c.p.: "molestia o disturbo alle persone"





IL CONTRIBUTO FONDAMENTALE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L'esperienza dei codici di condotta contrattati

"Il codice di condotta per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie sessuali e morali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia"





"Il codice di condotta dell'INGV"

ART. 1

"Il presente codice si prefigge l'obiettivo di prevenire gli atti e i comportamenti, ivi incluse le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso semplice a procedure adeguate per affrontare il problema ed evitarne recrudescenze"





GRAZIE!

Avvocata Barbara Felici Associazione Differenza Donna

avv.barbarafelici@gmail.com

